STATUTO



ASSORUP

Responsabili Unici del Procedimento



Art. 1

E' costituita l'associazione senza finalità di lucro denominata "Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Procedimento" in breve "ASSORUP" che ha come scopo esclusivo di supportare e tutelare funzionari e dirigenti delle stazioni appaltanti incaricati di gestire le procedure di affidamento di contratti pubblici (in seguito RUP), ai sensi della normativa vigente.

In particolare, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- favorire la costituzione di una rete dei RUP in modo da garantire il reciproco supporto mediante la condivisione di informazioni e buone pratiche;
- presentare proposte, studi e rapporti alle Istituzioni competenti al fine di migliorare il sistema dei contratti pubblici rendendo i RUP professionisti degli appalti pubblici;
- analizzare e promuovere legislazioni in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni;
- promuovere l'informazione e la formazione sulle attività contrattuali delle stazioni appaltanti anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative ed altresì attraverso ricerche, studi, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- favorire la conoscenza, l'approvazione e l'attuazione in sede nazionale di strumenti tecnici, giuridici ed economici riconosciuti sul piano internazionale come efficaci a promuovere il public procurement;
- promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, mediante la presentazione di azioni di classe, esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati contro la P.A. e che possano ledere i diritti dei RUP;
- rappresentare i propri aderenti nei confronti delle competenti istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità, e a tutti i principi su cui è stata fondata l'Unione Europea. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si



sostanzi in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 2

L'Associazione esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari per le finalità indicate nell'art. 1 del presente Statuto, nell'ambito delle legislazioni dell'Unione Europea, nazionale e regionale. Può sottoscrivere accordi o alleanze con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.

Art. 3

L'Associazione articola la propria struttura a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

Art. 4

Possono essere associati:

- a) persone fisiche che hanno ricoperto, ricoprono oppure hanno interesse a ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento negli affidamenti di contratti pubblici
- b) persone fisiche che condividono il presente Statuto ed hanno interesse ad una maggiore professionalità dei responsabile unico del procedimento negli affidamenti di contratti pubblici.

Art. 5

Ogni associato:

- a) partecipa a tutte le attività e fruisce dei servizi dell'Associazione;
- b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi statutariamente previsti;
- c) partecipa ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita associativa.

Tutti gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

Art. 6

L'Associazione richiede che ogni associato adempia ai seguenti doveri:

- a) operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alle riunioni e alle manifestazioni, collaborando all'elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
- c) versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dagli organi competenti;
- d) osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

Art. 7

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'organizzazione costituente o partecipante.



Art. 8

Il recesso di una organizzazione associata è ammesso quando esso è deliberato dai suoi organi competenti e successivamente comunicato all'Associazione.

Art. 9

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:

- non osserva le disposizioni dello Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi;
- in qualunque modo danneggia o tenta di danneggiare gli interessi dell'Associazione;
- quando esercita in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con l'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l'associato che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea;
- 2. il Consiglio Direttivo;
- 3. il Presidente;
- 4. il Collegio dei revisori, se istituito dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Esso è composto da tutti gli Associati aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

- 1) elegge i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 13;
- 2) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione per il quadriennio successivo.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in sessione ordinaria, ogni quattro anni per trattare gli argomenti indicati precedentemente sub 1) e 2);
- b) in sessione straordinaria, qualora ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la maggioranza degli associati iscritti ed aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, anche successiva di 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di due deleghe. L'Assemblea ordinaria può essere convocata e può svolgersi anche in modalità telematica e mediante il ricorso al voto per corrispondenza. Le deliberazioni, sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 3 a 9 componenti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.



Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e si riunisce di regola due volte l'anno.

- Il Consiglio Direttivo quale organo deliberativo permanente:
- a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni; delibera l'entità delle quote associative;
- c) convoca l'Assemblea;
- d) istituisce i settori, i servizi e gli uffici stabilendone le attribuzioni;
- f) elegge l'eventuale Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione;
- g) delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti eventuali cooptazioni di membri motivata da esigenze di rappresentanza territoriale o settoriale; il numero dei membri cooptati non può essere uguale o superiore al 50% dei membri eletti;
- h) approva i regolamenti interni dell'Associazione.
- i) si occupa di ogni questione riguardante gli associati.

Art. 14

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, e la sua elezione deve risultare dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Oltre ai compiti e funzioni proprie della carica e/o a esso delegate, il Presidente:

- a) presiede e coordina il Consiglio Direttivo;
- b) coordina l'attività dell'Associazione ed è preposto ai rapporti esterni;
- c) delega per singoli atti o tipologia di essi i membri del Consiglio Direttivo, nomina i responsabili dei settori, collaboratori ed esperti;
- d) accetta da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 15

Il Collegio dei revisori è organo facoltativo, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti ed eletto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e rimane in carica un quadriennio; i suoi membri possono essere rieletti. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può affidare l'attività del Collegio dei revisori ad un organo monocratico.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell'Associazione, tra l'Associazione e gli associati di cui all'art. 5 e fra gli associati stessi, relativamente ai rapporti sociali, nonché per problemi interpretativi dello Statuto e dei Regolamenti. Il Consiglio Direttivo può delegare tale attribuzione ad altri organi o istituire apposite commissioni.

Art. 17

In ogni regione potrà essere promossa la costituzione di strutture regionali o territoriali con finalità, modalità e organi analoghi a quelli previsti a livello nazionale.

In particolare la struttura regionale o territoriale:

- a) rappresenta l'Associazione nella regione o nell'ente locale; è dotata di un proprio statuto e regolamento conformi e in armonia a quelli nazionali,
- b) promuove e coordina l'attività delle strutture decentrate che si costituiscono nel territorio della regione con modalità, finalità e organi analoghi a quelli previsti a livello regionale;



c) promuove, da sola o in collaborazione con l'Associazione o altri soggetti pubblici e privati, attività, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati.

Le strutture regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti. Le norme degli statuti e dei regolamenti periferici in contrasto con il presente statuto sono inefficaci nei confronti dell'Associazione, degli associati o di terzi. La competenza a dichiararne la inefficacia è del Consiglio Direttivo.

Art. 18

L'esercizio finanziario della Associazione corrisponde all'anno solare. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 19

Per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1 e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione s'avvale, senza scopo di lucro:

- a) delle quote associative individuali riscosse con rimessa diretta, per delega o su convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie, europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto dei soci aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Art. 20

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione sarà proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanti diritto. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 21

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 22



Le organizzazioni aderenti regionali e/o territoriali o di settore, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto dell'adesione all'Associazione o della dipendenza da essa, chiedere d'essere sollevate dalle stesse.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture regionali e territoriali. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti nei confronti o a favore delle strutture territoriali, costituiscono normale attività d'assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento è pronunciato esclusivamente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento o liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto attiene ai contributi statali ricevuti per la prevenzione alla lotta all'usura, si applicherà quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del regolamento di attuazione all'art. 15 della legge 108/96 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 25

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Eventuali modifiche dovute ad obblighi di legge verranno deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 26

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.